

ALLEGATO E

SCHEMA DI CONTRATTO

Reg. n. _____ del _____

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, CON FACOLTA' DI RINNOVO BIENNALE E PROROGA TECNICA DI TRE MESI

* * * * *

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno (...) del mese di (....), in, nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

da una parte, per il Comune di Pieve di Cento - Codice Fiscale: Partita I.V.A.: la Dott.ssa che interviene nel presente atto in qualità di e quindi per conto e in rappresentanza dell'Ente, con sede in, domiciliata per la carica presso la sede di detto Comune, avente facoltà di stipulare Contratti che abbiano ad oggetto materia di competenza del ai sensi dello Statuto del Comune di Pieve di Cento e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. n. 267/2000

E

dall'altra parte, per la Società - Codice Fiscale: Partita I.V.A.:, iscritta nel Registro delle Imprese di n°, il Sig., nato a il, in qualità di legale rappresentante della medesima Società.

PREMESSO

- che veniva pubblicato un avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all'eventuale affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come derogato dall'art. 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021, per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per un periodo di anni cinque, con facoltà di rinnovo di ulteriori tre anni e proroga tecnica di tre mesi;

- che, con determinazione n., previa verifica in merito al possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché di quelli speciali richiesti nell'avviso di cui sopra, il servizio di cui trattasi veniva affidato definitivamente alla Società, con sede legale in, Via,;

- che la Società è iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Pieve di Cento, in seguito per brevità denominato "Comune" e per esso il suo legale rappresentante Dott.ssa, affida e concede alla Società, per brevità denominata "Broker", come sopra rappresentata, che dichiara di accettare, l'appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni tre a decorrere dal 31.12.2022 e con scadenza il

31.12.2027, con facoltà di rinnovo di ulteriori due anni e proroga tecnica di tre mesi. Il Broker si impegna ad eseguire il contratto nel rispetto del Capitolato speciale d'Appalto, le cui clausole si intendono integralmente richiamate; tale atto, anche se non materialmente allegato, si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - PRESTAZIONI PREVISTE

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del broker delle seguenti attività specialistiche:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi dell'Ente e delle problematiche ad esso collegate, con approfondimento delle necessità dei singoli Settori;
- analisi complessiva e verifica delle polizze esistenti, evidenziando gli eventuali aspetti negativi e quelli migliorativi;
- individuazione delle coperture assicurative occorrenti con conseguente impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle garanzie occorrenti e limitazione dei costi a carico dell'Ente;
- assistenza nella redazione dei bandi di gara (e relativi documenti a corredo) ed elaborazione, sulla base dei dati forniti dall'Ente, dei capitolati speciali tecnici per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alle polizze in scadenza;
- assistenza nelle varie fasi delle procedure di gara per il ricollocamento o nuova stipula dei contratti assicurativi;
- gestione dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, compreso il pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione – anche a termine dell'art. 1901 del Cod. Civile “Mancato pagamento del premio” – del pagamento così effettuato;
- assistenza nella gestione e liquidazione dei sinistri (anche in relazione a quelli pendenti alla data di aggiudicazione del servizio) in collaborazione con il preposto Ufficio competente con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di liquidazione e report periodico sull'andamento dei sinistri corredata da valutazioni tecniche e proposte migliorative del servizio stesso;
- analisi dei sinistri non risarciti dalle Compagnie d'Assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla Legge;
- analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie circa la risarcibilità del danno;
- verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
- redazione di una relazione annuale con la quale il broker affidatario si esprimerà sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento;
- effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate su contratti in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle Compagnie contraenti;
- effettuazione di corsi di formazione ed aggiornamento in materia assicurativa per il personale dell'Ente addetto alla gestione delle polizze;
- effettuazione di almeno un corso in materia assicurativa per la copertura dei rischi di Responsabilità civile patrimoniale dedicato a tutto il personale dell'Ente o comunque in favore di coloro che, in virtù delle funzioni che svolgono, incorrono in tale profilo di responsabilità;
- predisposizione di strumenti informatici personalizzati da mettere a disposizione dell'Ente per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri.
- servizi aggiuntivi offerti in sede di presentazione della proposta di servizio;

Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo il Comune di Pieve di Cento se non preventivamente autorizzato.

ART. 3 - DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata del contratto è di anni 5 (cinque) a decorrere dal 31.12.2022 e con scadenza il 31.12.2027, con facoltà di rinnovo di ulteriori due anni. Dalla data di decorrenza l'affidatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'affidatario dovrà interagire con l'amministrazione per attuare tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, l'affidatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale, come stabilito nell'ultimo comma. La risoluzione del contratto avverrà con decorrenza immediata nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) ovvero in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio ovvero in caso di fallimento o di ammissione alla stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno. Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto ed il passaggio di consegne. In tal caso il broker è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO

Il Broker affidatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. Il Broker affidatario dovrà assicurare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. Il Broker affidatario, nell'espletamento dell'incarico, non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare lo stesso se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti e/o funzionari a tale scopo autorizzati. Il Broker affidatario deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Ente, assicurando la tutela degli interessi perseguiti dallo stesso. Nell'espletamento dell'incarico il Broker affidatario dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima, presentato in sede di consultazione, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente. Il Broker inoltre, dovrà assicurare la massima trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno affidatarie dei contratti assicurativi con obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Il Broker affidatario si impegna ad avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative, oltre che ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentire all'Ente di interromperle. È fatto obbligo al Broker affidatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente. Il broker affidatario in particolare deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

L'Ente autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii..

ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto e/o l'affidamento delle coperture assicurative di cui necessita il suddetto Ente; la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali. L'Ente si impegna a fornire al Broker la collaborazione da parte del proprio personale incaricato per le problematiche assicurative, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente contratto e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:

1. per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
2. per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di Legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
3. in ogni altra ipotesi in cui l'Ente ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
4. in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze del Broker affidatario in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali;
5. cessazione dell'attività di concordato preventivo di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Broker affidatario;
6. cancellazione del Broker affidatario dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D.lgs. n. 209/2005;
7. sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi. La risoluzione del contratto sarà preceduta, ove possibile, da una diffida al Broker affidatario ad adempire, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, il Broker affidatario dovrà notificare tale circostanza, a mezzo PEC, all'Ufficio competente dell'Ente (o ad altro ufficio preposto). In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Ente ne faccia richiesta, il Broker affidatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo Broker.

ART. 7 - CORRISPETTIVO

L'incarico di cui al presente contratto non comporta per il Comune di Pieve di Cento alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle Compagnie Assicuratrici. Il compenso in parola non dovrà determinare maggiori oneri assicurativi per l'Ente.

ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e con le modalità convenuti con la Compagnia stessa. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

ART. 9 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, il Broker costituisce deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla Compagnia in data per un importo di €., con le caratteristiche previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 10 – POLIZZE ASSICURATIVE

Il Broker ha provveduto a costituire apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenze od errori professionali, polizza n. rilasciata dalla Compagnia, come previsto dall'articolo 110, c. 3 del D. Lgs. 209/2005 con un massimale pari ad €. per sinistro e per anno assicurativo e una franchigia di €. per sinistro e con durata pari al periodo di validità contrattuale dell'appalto. Il Broker si impegna a produrre all'Ente copia della summenzionata polizza avente vigenza per tutta la durata del contratto d'appalto.

ART. 11 – PERSONALE

Il Broker è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione del servizio in oggetto. Lo stesso dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori o soci. E' fatto carico al Broker di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. Il Broker si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Ente. Il mancato rispetto da parte del Broker dei minimi salariali e delle altre clausole o contratti collettivi richiamati, nonchè delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato. Il Broker per il proprio personale, solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, libretti sanitari e responsabilità verso terzi. Su richiesta del Comune il Broker dovrà esibire prova dell'adempimento di quanto sopra descritto. Responsabile del servizio è stato designato il Sig. iscritto al RUI (Registro unico degli Intermediari) al n....., mentre il responsabile, in caso di eventuale assenza di quest'ultimo, è stato nominato il Sig..... iscritto al RUI (Registro unico degli Intermediari) al n....., raggiungibili ordinariamente od in caso d'urgenza.

ART. 12 – INADEMPIENZE E PENALITA'

Nel caso si verificassero inadempienze, l'Ente ne trasmetterà comunicazione formale al broker. A seguito della segnalazione di inadempienza, il broker avrà 15 giorni, dalla data di consegna del verbale o dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare formalmente le proprie contro deduzioni. Nel caso in cui dette contro deduzioni non siano ritenute soddisfacenti si provvederà ad applicare la penale.

Delle penali applicate sarà data comunicazione al Broker a mezzo PEC. Nel caso di inosservanza delle norme del contratto potranno essere applicate penalità per importi variabili da € 100,00 a € 500,00 rapportate alla gravità del disservizio prodotto. Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal Broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura massima, l'Ente si riserva la rivalsa nei confronti della Società per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi al medesimo o a terzi nel periodo di scopertura oltre all'eventuale recesso unilaterale come previsto all'art. 12 del Capitolato Speciale.

ART. 13 – DIVIETI

Al Broker affidatario è espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente, di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune di Pieve di Cento senza un preventivo esplicito consenso. E' fatto, altresì, divieto al Broker affidatario di sospendere di propria iniziativa il servizio, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione. La sospensione del servizio per decisione unilaterale, anche solo per sette giorni lavorativi, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto. E' vietato il subappalto del servizio. E' espressamente vietata la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'incameramento della cauzione.

ART. 14 – DOMICILIO FISCALE

A tutti gli effetti del presente contratto, la costituita Società elegge domicilio legale presso la propria sede legale in Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal presente contratto, su istanza dell'Amministrazione, saranno fatte a mezzo Messo Comunale, ovvero mediante lettera raccomandata o PEC alla Società appaltatrice o alla persona che la rappresenta.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (diritti, bolli, imposte e tasse) nessuna esclusa. L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta tramite il versamento del modello F24, conservato agli atti d'ufficio. La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa II-parté seconda art.1 lett.b) del D.P.R. 131 del 26/04/1986, su richiesta e a spese della parte interessata. Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, ai sensi dell'art. 20 del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005).

ART. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tracciabilità dei flussi finanziari.: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 l'Affidatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni pagamento dovrà riportare il codice CIG del presente appalto e precisamente:

ART. 17 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

L'Affidatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso

irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. L'Affidatario si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto e nei protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Affidatario sottoscrivendo il presente contratto attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Affidatario si impegna altresì, all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Pieve di Cento.

ART. 18 – NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si danno per richiamate e si osservano le norme del Capitolato Speciale d'appalto, nonché le altre disposizioni vigenti in materia, che, anche se materialmente non indicate, si intendono interamente trascritte.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, (attuato nell'ordinamento italiano con D.Lgs. n. 51 del 01.05.2018) i dati forniti dall'operatore economico sono trattati dal Comune di Pieve di Cento, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente contratto e nel rispetto del suddetto Regolamento. L'operatore economico ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Broker e l'Amministrazione Comunale durante l'esecuzione del servizio, che non potranno essere risolte in via amichevole, saranno rimesse alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. E' quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Bologna.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, il Broker dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

IL COMUNE DI PIEVE DI CENTO _____

LA SOCIETA' _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli:

ART. 2 – PRESTAZIONI PREVISTE

ART. 3 - DURATA

ART. 4 – OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO

ART. 6 - RISOLUZIONE

ART. 7 – CORRISPETTIVO

ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI

ART. 9 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

ART. 10 – POLIZZE ASSICURATIVE

ART. 11 - PERSONALE

ART. 12 – INADEMPIENZE E PENALITA'

ART. 13 – DIVIETI

ART. 14 – DOMICILIO FISCALE

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

ART. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 17 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

ART. 18 – NORMATIVA APPLICABILE

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 20 – FORO COMPETENTE

(luogo e data) _____

La Società